



CITTA' DI MARSALA

(Provincia di Trapani)

REGOLAMENTO DEL DECORO URBANO

TITOLO I

PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Definizioni

TITOLO II

NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PUBBLICO

Art. 4 – Divieti

Art. 5 – Manutenzione e pulizia di piccoli oggetti occupanti il suolo pubblico

Art. 6 – Obblighi dei titolari delle attività di locali prospettanti sulla pubblica via

TITOLO III

NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PRIVATO

Art. 7 – Scritte abusive

Art. 8 – Esposizione di panni e tappeti

Art. 9 – Oggetti mobili

TITOLO IV

ART. 10 Tende aggettanti sullo spazio pubblico.

Art.11 Dehors

Art. 12 Facciate

Art. 13 – Manutenzione degli edifici

Art. 14 - Esposizione all'esterno su area pubblica

Art. 15 – Volantinaggio

Art. 16 – Sanzioni

Art. 17 – Vigilanza

Art. 18 – Collaborazione dei cittadini

Art. 19 – Richiamo a specifiche norme sul decoro urbano

Art. 20 – Incompatibilità ed abrogazione di norme

Art. 21- Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Finalità del presente Regolamento è quella di promuovere la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, sia prescrivendo divieti ed obblighi, che incentivando forme di collaborazione e partecipazione responsabile da parte dei cittadini.
2. Introduce principi e criteri volti alla conservazione e al miglioramento dell'ambiente urbano, quale bene primario, assicurando adeguati livelli qualitativi che garantiscano la piena fruibilità dello stesso da parte dei cittadini, ma nel contempo tutelando i beni di interesse storico, artistico, ambientale, monumentale e architettonico, nonché ai beni espressione dei valori di civiltà e delle radici etico-culturali proprie della comunità locale.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento vuole valorizzare il decoro urbano, quale valore dei cittadini in riferimento al:
 - a) **patrimonio pubblico**, comprendente tutte le aree pubbliche, anche verdi, edifici pubblici, monumenti e beni artistici, sia culturali che religiosi, arredo urbano e arredo posto all'interno di aree verdi;
 - b) **patrimonio privato**, inteso come edifici, manufatti, recinzioni ed aree private, visibili da spazi pubblici.

Art. 3 – Definizioni

1. Si deve intendere per:
 - a) *decoro urbano* un'ottimale qualificazione estetica e funzionale dell'*habitat* cittadino;
 - b) *arredo urbano* insieme di oggetti, manufatti e dispositivi necessari alle esigenze di fruizione e decoro dello spazio pubblico urbano, riferito:
 - i) all'abitabilità dello spazio pubblico (a titolo esemplificativo: panchine, tavoli, fontane, elementi artistici, fioriere, portarifiuti, pensiline, ecc.);
 - ii) alla viabilità e alla segnaletica (a titolo esemplificativo: semafori, pannelli informativi, cartelli stradali, targhe, paracarri, dissuasori, ecc.);
 - iii) ai sistemi di illuminazione pubblica (a titolo esemplificativo: lampioni, fari, ecc.).

Titolo II NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PUBBLICO

Art. 4 – Divieti

1. E' fatto divieto di danneggiare, deturpare o ledere con scritte, affissioni, disegni o ogni altro mezzo i beni appartenenti sia al patrimonio pubblico che al privato.

2. E' fatto divieto di affiggere manifesti e qualunque altra forma di informazione e/o comunicazione e/o pubblicità al di fuori degli spazi autorizzati su elementi del patrimonio pubblico e su arredi urbani, in particolare sugli alberi, su pali dell'illuminazione pubblica, su paline semaforiche e su altri manufatti urbani, nonché coprire o deteriorare manifesti affissi per concessione dell'autorità comunale. E' fatto inoltre divieto di depositare o posizionare all'esterno veicoli in sosta materiale pubblicitario.
3. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia o disciplinato da specifica ordinanza sindacale, è vietato inoltre:
 - 3.1. gettare detriti, carta, cicche di sigarette, chewing-gum o altre sostanze nelle aree pubbliche;
 - 3.2. modificare, spostare, rimuovere o rendere comunque inutilizzabili gli arredi urbani e gli elementi della viabilità in genere ed, in particolare, le panchine, le rastrelliere, i dissuasori di sosta e di velocità e tutte le attrezzature;
 - 3.3. modificare, spostare, rimuovere o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i cartelli segnaletici;
 - 3.4. Collocare tappeti o altri suppellettili fissati con sostanze collanti che rilasciano residui tracce sulle pavimentazioni stradali;
 - 3.5. introdurre elementi di arredo urbano se non specificatamente autorizzati.
 - 3.6. lasciare cadere polvere, detriti o liquidi sugli spazi pubblici durante le operazioni di pulizia di finestre, balconi, terrazze, ecc.
4. I proprietari e/o titolari di animali domestici da passeggio devono munirsi di attrezzatura idonea per la raccolta delle deiezioni animali.

Art. 5 – Manutenzione e pulizia di piccoli oggetti occupanti il suolo pubblico

1. Chiunque ponga su suolo pubblico oggetti a scopo ornamentale, che non necessitino di specifica autorizzazione, deve provvedere alla loro corretta manutenzione ed alla loro pulizia, nonché alla pulizia dell'area immediatamente circostante.
2. Qualora tali oggetti vengano posti in coincidenza con attività stagionali, alla conclusione delle stesse, chi li ha posizionati dovrà provvedere a rimuoverli, curando anche il ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.
3. I contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti consegnati ad ogni utenza devono essere collocati e conservati all'interno di aree private o di pertinenza.
4. Non è consentita di norma l'esposizione dei contenitori in giorni diversi e fuori dagli orari indicati dal Gestore per la raccolta. Ogni utente è tenuto a ritirare i propri contenitori e a ricollocarli all'interno dell'area privata entro due ore dalla fine del periodo di raccolta fissato dall'ente gestore.
5. È vietato inoltre l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori. La deposizione su area pubblica di rifiuti all'esterno dei contenitori, ancorché si tratti di rifiuti correttamente differenziati, è sanzionabile.
6. I contenitori nei giorni e nelle ore consentite devono essere esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta, al limite del confine di proprietà dell'utente, salvo diversi accordi con i condomini o i casi specifici in cui i punti sono individuati e comunicati dal Gestore in considerazione di esigenze di igiene, sicurezza, ordine pubblico, rispetto dell'assetto architettonico e del Codice della Strada.
7. L'utente deve assicurarsi che il contenitore posizionato su area pubblica sia chiuso al momento dell'esposizione.

8. La manutenzione ordinaria dei contenitori per la raccolta domiciliare è a carico dell'utenza a cui sono stati assegnati. I contenitori esposti su area pubblica, devono essere mantenuti in buone condizioni di decoro e pulizia.

9. In tutti i casi di nuove costruzioni o demolizione e ricostruzione di edifici con qualunque destinazione dovrà essere previsto uno spazio (vano, nicchia, spazio esterno, ecc.) ove possano essere collocati i contenitori della raccolta rifiuti, di dimensioni adeguate al numero delle unità immobiliari in progetto accessibile al personale incaricato alla raccolta dei rifiuti. Uguale previsione, dovrà essere effettuata in caso di manutenzione straordinaria o ristrutturazione di edifici esistenti, salvo i casi di documentata impossibilità alla realizzazione..

Art. 6 – Obblighi dei titolari delle attività di locali prospettanti sulla pubblica via

1. I titolari dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dovranno garantire una programmazione di apertura obbligatoria nel centro storico, attraverso turnazioni, al fine di garantire un adeguato servizio ai cittadini, ai sensi dell'art.8 della Legge n. 287/1991 e s.m.i. e pertanto il Sindaco predisponde, sentite le organizzazioni di categoria interessate nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui alla presente legge. Gli esercenti devono rendere noti i turni al pubblico mediante l'esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile. In caso di apertura o di chiusura di giorno diverso rispetto da quello stabilito, va apposto apposito cartello almeno 5 giorni prima al fine di informare i cittadini.

2. E' fatto obbligo ai titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali di provvedere alla pulizia e rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività e alla costante pulizia del tratto di marciapiede, sul quale il locale prospetta, tenendo conto degli orari di raccolta al momento vigenti.

3. Ai titolari di pubblici esercizi è fatto obbligo di posizionare nell'area di pertinenza almeno un posacenere ad uso pubblico. Lo stesso dovrà essere sempre esposto negli orari di apertura al pubblico e il titolare dovrà garantirne al bisogno la pulizia e la vuotatura.

TITOLO III

NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PRIVATO

Art. 7 – Scritte abusive

1. E' vietato imbrattare ed effettuare segni, graffiti o scritte abusive su fabbricati, muri, strade, cancelli, infissi esterni, porte, vetrine, serrande ed ogni altro manufatto privato. Al responsabile di tale comportamento saranno addebitate le spese necessarie al ripristino dello stato dei luoghi e sarà elevata la sanzione di cui ai successivi articoli.

Art. 8 - Esposizione di panni e tappeti

1. All'interno del centro urbano delimitato dalle Via Francesco Crispi, Via Selinunte, un tratto della linea ferrata e fino alla via Pascasino, Via Colocasio, Via Isolato Egadi, Via Lungomare Boeo e la Via Lungomare Mediterraneo, è vietato scuotere, stendere e asciugare tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché scuoterli, stenderli o asciugarli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti spazi ed aree pubbliche.

Art. 9 - Oggetti mobili

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altra superficie sporgente di edifici privati prospicienti su area pubblica o su area aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito, ed è vietato lasciare cadere acqua sul suolo pubblico.

TITOLO IV

ART. 10 Tende aggettanti sullo spazio pubblico.

1. Le tende, per posizione e forma, debbono essere di norma adeguatamente collocate rispettando il decoro edilizio e ambientale, poiché costituiscono parte integrante del prospetto. La apposizione delle tende potrà avvenire solo qualora non sussistano impedimenti di carattere architettonico alla loro corretta installazione e funzionamento, e nel qual caso dovrà essere oggetto di specifica progettazione, che dovrà essere valutata ed approvata dal responsabile del procedimento.
2. Le tende dovranno essere di tipo retrattile, a falda inclinata, e installate in modo tale da non interferire con la superficie esterna di stipiti, cornici e archi di portali ed essere completamente raccolte e contenute, assieme ai propri meccanismi, entro il vano nel quale sono collocate, nell'orario di chiusura dell'esercizio.
3. La copertura della tenda dovrà essere in tessuto (da intendersi sia permeabile che impermeabilizzato), in ogni caso di aspetto non lucido, colore unico, tonalità chiara e non vistosa, in sintonia con l'assetto cromatico del contesto circostante.
4. Il posizionamento dovrà garantire un'altezza minima da terra di mt. 2.20, misurata comprese le eventuali appendici verticali, e l'oggetto non potrà superare, in proiezione verticale, la larghezza del marciapiede ovvero, nelle strade prive di marciapiede, la misura di 1/6 della larghezza della sede stradale.
5. Lo sbraccio della tenda dovrà essere contenuto entro ml. 1.80. In assenza di marciapiede, lungo le vie pubbliche aperte al traffico, non potranno essere installate tende, laddove non possa essere garantita una larghezza minima di carreggiata pari a ml. 3.50. La tenda non potrà essere sostenuta da montanti verticali.
6. Tali limitazioni potranno essere derogate esclusivamente in caso di concessione suolo pubblico e per i periodi oggetto di occupazione.

Art.11 DEHORS

1. I manufatti devono essere caratterizzati da leggerezza e trasparenza e pertanto lo zoccolo chiuso non potrà essere alto più di cm. 50 con soprastanti serramenti di chiusura, rimovibili nella stagione calda, muniti di vetri trasparenti (non riflettenti, privi di acidature, zigrinature, ecc. o di scuri, tende, ecc.), con montanti verticali di larghezza non superiore a mm. 100 (compresi i telai delle vetrate) e passo non inferiore a metri 1,00.
2. I colori, le forme, le eventuali decorazioni dovranno essere progettate nel rispetto stilistico dell'ambiente e dell'edificio in adiacenza, ed in ogni caso con le indicazioni di seguito indicate.
3. Non sarà consentita l'aggiunta all'esterno di volumi tecnici (es. per impianti di condizionamento e/o riscaldamento) che ne alterino la forma o ne modifichino l'ingombro.
4. I collegamenti elettrici e quelli eventuali ad altre reti di servizi dovranno essere realizzati esclusivamente attraverso canalizzazioni interrate o comunque non visibili.
5. I materiali e i colori impiegati dovranno essere in sintonia ed in armonia con l'ambiente urbano; non sono ammesse strutture in alluminio anodizzato colore naturale o bronzato e, di massima, in legno naturale chiaro.
6. Non sono ammesse insegne pubblicitarie a carattere generale di alcun tipo ma solo insegne di esercizio che dovranno essere indicate nella tavole progettuali.
7. E' data in ogni caso facoltà ai soggetti interessati di presentare soluzioni diverse, per caratteristiche tecniche, da quelle espressamente previste per arredi, coperture ed elementi di delimitazione degli spazi, appositamente progettate in relazione a complessi di particolare valenza storico-architettonica, ad edifici specialistici o a contesti di particolare valenza ambientale.
8. La facoltà di cui al comma 2 è altresì ammessa ai fini della presentazione, da parte di una pluralità di operatori, di un progetto d'area coordinato e pertanto riguardante un contesto unitario quale, a mero titolo esemplificativo, una piazza o strada, nonché ambiti con caratteristiche di centro commerciale naturale.
9. I dehors devono garantire una buona accessibilità, con il pieno rispetto delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
10. Tutte le strutture e gli elementi devono essere smontabili, e facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo né all'edificio.
11. I dehors e l'area occupata devono essere tenuti in perfette condizioni di manutenzione e di pulizia in modo da garantire un ottimo risultato estetico e la sicurezza e l'incolumità delle persone. I dehors potranno essere attrezzati con appositi contenitori di rifiuti in materiale analogo a quelli degli arredi.
12. Tutte le perfette condizioni di ordine e pulizia devono essere garantite anche negli spazi interni a cui sono annessi i dehors, compreso i servizi igienici riservati al pubblico assicurando adeguati livelli qualitativi che garantiscano la piena fruibilità dello stesso da parte dei cittadini
13. I dehors e tutti i loro componenti devono essere costruiti nel rispetto di tutte le regole e norme vigenti sui materiali, sulle lavorazioni e sugli impianti.
14. Per i dehors che insistono su aree soggette a vincolo architettonico o ambientale, o che sono posti in area limitrofa a beni vincolati, è necessario, prima della loro installazione, il nulla-osta della Soprintendenza ai Beni Artistici e Architettonici (BB.CC.AA.), la quale indicherà la tipologia, morfologia e aspetto estetico del de hors e delle relative attrezzature anche in deroga alle norme del

presente regolamento e del regolamento dei chioschi e gazebi (delibera C.C. 95/2010 E ss.mm.ii.).La medesima regola si applica per i chioschi ricadenti in aree vincolate.

15. La collocazione dei dehors deve essere conforme alle norme del Codice della Strada (C.d.S.). In particolare, i dehors, in prossimità di intersezioni stradali, non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza e non possono ricadere all'interno del triangolo di visibilità così come definito dal C.d.S. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione delle strutture esterne o pedane occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sulla base delle prescrizioni del competente Servizio comunale. Sarà comunque sempre vincolante il parere dell' Ufficio comunale competente in materia di viabilità e traffico.

16. Qualora il dehors occupi una parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata, con spesa a carico del titolare concessionario, adeguata segnalazione, ed in particolare la segnalazione di divieto di sosta permanente, durante la fase di allestimento, e la segnalazione di divieto di fermata, durante la fase di permanenza della struttura.

17. La distanza fra i dehors e i passi carrai e qualsiasi ostacolo presente sullo spazio pubblico non deve essere inferiore a metri 1,50. Per le alberature la distanza sarà vincolata dalle valutazioni in merito che saranno espresse dall' Ufficio Comunale competente.

18. I dehors installati nelle aree pedonalizzate devono rispettare le seguenti condizioni:

- lasciare libera un'adeguata corsia carrabile per i mezzi di servizio e di soccorso, tale che garantisca anche il passaggio pedonale in sicurezza;

- essere collocati a ridosso dell'edificio in caso di assenza di marciapiede e nel caso invece di presenza di marciapiede in aderenza allo stesso; qualora il marciapiede esistente risulti di misura inferiore a m. 1,50, questa misura deve essere comunque ricavata, utilizzando una porzione della pedana del dehors da lasciare libera per il passaggio pedonale.

19. Per strutture soggette a nulla-osta prevenzioni incendi, rilasciato dai Vigili del Fuoco, tale atto dovrà essere prodotto ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'installazione.

20. Ai fini dell'applicazione del presente articolo tutte le relative autorizzazioni dovranno essere precedute dal parere della conferenza dei servizi composta dai responsabili dei servizi SUAP, LL.PP., Territorio e Ambiente e Vigili Urbani.

a) gli arredi di base

1. Tavoli, sedie, poltroncine e panche (di lunghezza non superiore a 2 ml.), divanetti, sgabelli, e sedute in genere, sono gli elementi di arredo di base costituente il dehors, in quanto strettamente funzionali alla possibilità di agevolare il consumo sul posto di cibi e bevande.
2. Oltre a contribuire alla loro specifica funzione, debbono costituire un insieme armonico per contribuire alla qualità dell'immagine complessiva del contesto in cui si collocano.
3. Non sono definite particolari tipologie degli arredi di base e pertanto, è necessario che in sede di presentazione del progetto siano puntualmente illustrate le loro caratteristiche con tutte le indicazioni atte a consentire un'adeguata valutazione sotto il profilo dell'adeguatezza estetico-funzionale (caratteristiche formali, costruttive e cromatiche). Nel caso di componenti di tipo seriale è ammessa la presentazione di cataloghi ed ogni altra documentazione idonea allo scopo.
4. Rispetto ai materiali, gli arredi di base sono di norma realizzati in acciaio inox (o semplice acciaio), alluminio, ferro forgiato, rattan, legno oppure in materiale plastico con linee e forme di design e di particolare qualità.

b - Gli elementi di copertura

1. Tutte le coperture sono realizzate in vetro/plexiglass o in tessuto (da intendersi sia permeabile che impermeabilizzato), in ogni caso di aspetto non lucido, colore unico, tonalità chiara e non vistosa, in sintonia con l'assetto cromatico del contesto circostante.
2. Analoghe caratteristiche di colore unico, non vistoso, ma non necessariamente chiaro, in sintonia con il contesto di riferimento, debbono contraddistinguere le strutture di sostegno delle coperture, in legno o in metallo.
3. In linea generale, trattasi di manufatti che debbono contraddistinguersi per leggerezza e trasparenza e quindi, presentare determinate caratteristiche: lo zoccolo chiuso non deve superare una certa altezza, i soprastanti elementi di chiusura debbono essere rimovibili in relazione alla stagionalità e comunque, debbono essere trasparenti (possibilmente di vetro), non riflettenti, privi di scuri, tende o altre soluzioni similari, i montanti verticali non debbono essere di larghezza eccessiva (indicativamente, massimo 10 cm).
4. In sede di progetto dovranno definirsi tutte le caratteristiche, che riguardano il colore, le forme, i materiali impiegati, le caratteristiche degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento, la realizzazione degli impianti, la possibilità di apporre o meno insegne, e così via.
5. Non è esclusa la possibilità di utilizzare coperture e strutture, per forma, materiale, a carattere significativamente innovativo, appositamente progettate per contesti specifici, che migliorino la qualità urbana, con manufatti di design. In tal caso si rimanda ad un esame, caso per caso, delle soluzioni progettuali proposte.

c - Delimitazione perimetrale

1. L'area di suolo pubblico occupata da un dehors deve generalmente risultare chiaramente delimitata, salvo diverse indicazioni determinate da esigenze di inserimento in siti caratterizzati da forte valenza storico-architettonica, monumentale o ambientale (portici, piazze, parchi e giardini); per questi ultimi potranno essere accettate soluzioni da valutarsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche dell'ambiente.
2. In ogni caso, gli elaborati progettuali debbono indicare la superficie che si intende occupare (sia quella utile, sia quella da utilizzarsi per la collocazione di eventuali elementi di delimitazione).
3. La collocazione dei dehors deve comunque avvenire senza pregiudicare la funzionalità degli elementi di arredo urbano della città, né la possibilità di effettuare la manutenzione.
4. In linea generale è consentito l'utilizzo di verde le cui essenze debbono essere adeguatamente mantenute.
5. La delimitazione per la protezione da agenti atmosferici può essere realizzata mediante l'utilizzo di pannelli trasparenti, realizzati con materiale antiurto, di altezza predeterminata e comunque non superiore cm 160 dal piano di calpestio, posti in alternativa o ad integrazione delle soluzioni di delimitazione del perimetro con contenitori e verde.

d - Delimitazione a terra – Pedane

1. La superficie di calpestio dell'area dei dehors costituisce la delimitazione di base della struttura e può risultare costituita da: sedime asfaltato, lastricato, a ghiaia o altre tipologie di trattamento.
2. E' ammessa la possibilità di realizzare, sia per motivi funzionali (dislivelli o altro) che di immagine, una sistemazione del piano di calpestio con pedane o altre soluzioni, tali da consentire in ogni caso la perfetta rimessa in pristino dell'area. Le pedane dovranno essere in legno mordenzato o verniciato e gli elementi metallici tinteggiati nella gamma del grigio color ferro.
3. La pedana dovrà essere, chiusa fino a terra in modo da evitare accumuli di sporcizia ed assicurare il naturale deflusso delle acque piovane nelle caditoie esistenti. La pedana dovrà essere del tipo galleggiante, facilmente ispezionabile, idonea a sopportare i carichi di esercizio e montata in modo tale da non arrecare danno alla pavimentazione stradale.

Art. 12 Facciate

1. E' fatto obbligo congiuntamente agli interventi di manutenzione della facciata, il cui colore rispetto alla zona nel quale insiste viene deciso dall'amministrazione comunale, la predisposizione

per la rimozione, qualora possibile, dei supporti tecnologici, quali luce, telefono, acqua, gas, canalizzazione del liquami, etc. e la possibilità di accorpate tali servizi in colonne montanti con cassette di derivazione e pozzetti di allaccio in idonei punti interni all'edificio.

In caso di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici pubblici o privati nel Centro

Storico, gli uffici competenti nel rilascio dei provvedimenti autorizzativi dovranno verificare che l'aspetto esteriore dell'immobile sia nella morfologia, sia nella tipologia dei materiali impiegati, rispetti principi di armonia architettonica ed estetica

2. Nel corso dei lavori di nuova costruzione o di ristrutturazione dovrà prevedersi lo scarico dei pluviali a quota della strada carrabile e al di sotto della quota del marciapiede.

3. E' vietata l'installazione sulle facciate, sia prospicienti le strade pubbliche che prospicienti i cortili comuni, di gruppi esterni funzionali degli impianti di condizionamento o similari. Qualora non sia possibile la loro allocazione in luoghi occultati alla vista (coperture, muri di parapetto, ecc.) dovranno prevedersi opportune opere di mitigazione e/o schermatura. L'obbligo di schermatura delle Unità esterne di condizionamento o similari è esteso anche alle installazioni esistenti.

4. L'installazione degli apparati di ricezione singoli e collettivi delle trasmissioni radiotelevisive satellitari deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro e dell'aspetto estetico della città e del rispetto dell'impatto visivo ed ambientale. Sono vietate le installazioni di antenne paraboliche all'esterno di balconi, terrazzi non di copertura, comignoli, giardini e cortili quando le antenne siano visibili dal piano della strada delle pubbliche vie. Le stesse devono essere collocate sulla copertura degli edifici possibilmente sul versante opposto la pubblica via. Qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica andrà posizionata ad una distanza dal filo di gronda tale da non renderla visibile dal piano strada e comunque rispettando il profilo del tetto, ossia senza che la stessa sporga oltre il punto più alto del tetto stesso (colmo). Quando non sia possibile soddisfare questi requisiti dovranno valutarsi con gli Uffici comunali competenti le soluzioni più adeguate.

5. Quando non sia possibile soddisfare i requisiti, si dovranno valutarsi con gli uffici pubblici comunali competenti le soluzioni più adeguate, che dovranno essere consigliate al richiedente entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta.

Art. 13 – Manutenzione degli edifici

1. I proprietari devono mantenere in buona e decorosa condizione, in relazione anche alle caratteristiche estetiche originarie dell'edificio, tutte le facciate e tutti gli elementi degli immobili esterni od esposti alle aree pubbliche (a mero titolo esemplificativo: serrande, infissi, tende esterne, recinzioni, ecc.).

2. I proprietari devono altresì vigilare sullo stato di conservazione di tutte le facciate, degli elementi di chiusura e recinzione dell'area privata e di tutti gli elementi degli immobili richiamati nel precedente comma.

3. Nel caso di mancato adempimento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, da parte dei proprietari e/o locatari, se di loro competenza, il Comune provvederà ad intimare agli stessi l'adempimento manutentivo che dovrà essere effettuato entro mesi 6. Trascorso mesi 6 in caso di

mancato adempimento, il Comune procederà, previa intimazione, a redigere apposita perizia per l'intervento e la notificherà unitamente ad una nota spese al proprietario e/o locatario che dovrà intervenire di norma entro 90 giorni lavorativi. Trascorsi il tempo di cui sopra senza che intervento sia stato posto in essere, tale intervento sarà realizzato d'ufficio imputando le spese al proprietario e/o locatario dell'immobile.

4. I proprietari e i conduttori di edifici, devono altresì provvedere alla pulizia e alla manutenzione di scale, portici, corridoi, aree cortilizie, giardini e orti, che prospettano su vie e aree pubbliche, tenendoli costantemente spazzati e sgombri da rifiuti e sporcizia e facendo tutto quanto possibile affinché mantengano un aspetto decoroso ed ordinato, evitando inoltre l'accumulo di materiali che possano creare l'insorgere di problematiche di igiene, sicurezza o l'emanazione di odori. In particolare detto materiale non potrà essere collocato nelle vicinanze del confine di proprietà nemmeno provvisoriamente o in attesa dello smaltimento. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per le aree ed i terreni sia privati che pubblici, recintati e non, che sono visibili da vie e aree pubbliche.

5. sulla facciata degli edifici condominiali potrà essere affissa una targhetta identificativa, indicante la denominazione del condominio, l'indicazione dell'amministratore incaricato completa di recapito telefonico, la targhetta può essere realizzata in plexiglass e/o materiale simile possibilmente di colore bianco con scrittura nero, conformante alla schema allegato "A".

Art. 14 – Esposizione all'esterno su area pubblica

L'occupazione del suolo pubblico all'esterno dei negozi con esposizione di merce può essere effettuata, previo ottenimento della necessaria **concessione** di occupazione del suolo pubblico e con l'osservanza delle norme igienico sanitarie e viabili. Nel centro Storico, nella Via Roma e nella Via Mazzini l'autorizzazione può essere concessa esclusivamente per l'esposizione di fiori e piante e generi di frutta e verdura, prodotti tipici e souvenir, preferibilmente di produzione locale.

Art. 15 – Volantinaggio

In tutti i luoghi pubblici il volantinaggio è consentito, a condizione che avvenga conformemente ai principi di corretta igiene ambientale, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella distribuzione, nonché al principio "chi inquina paga".

A tal fine, la distribuzione di volantini potrà essere eseguita mediante consegna diretta alle persone, mentre è vietato depositare materiale cartaceo (depliant, volantini, bigliettini, ecc) sulle auto, motocicli, infissi, aggettanti sulla pubblica via, nonché in ogni altro luogo pubblico o accessibile al pubblico privo di un soggetto responsabile.

Sono responsabili dell'osservanza della presente disposizione le aziende distributrici, in solido con l'autore materiale della distribuzione.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 – Sanzioni

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni riportate in allegato 1, con le modalità e le forme previste dalla L. 689/1981 ai sensi dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 s.m.i.

+

Art. 17 – Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento, ciascuno per le proprie competenze, il corpo di Polizia Municipale. e le forze dell'ordine e i dipendenti comunali appositamente nominati dall'A.c:

Art. 18 – Collaborazione dei cittadini

2. La collaborazione per la tutela e la valorizzazione del decoro da parte dei cittadini (anche se costituiti in associazioni, enti, organismi, istituzioni o imprese private) potrà consistere anche in forme di “adozione” da parte degli stessi di aree verdi o di aree della città, in proposte di sponsorizzazione, accordi ed intese che abbiano come ragione e motivazione i valori e finalità oggetto della presente disciplina. A tal fine i soggetti interessati potranno formulare apposita richiesta all'Amministrazione Comunale. Le richieste di “adozione”, ove accettate dall'Amministrazione Comunale, dovranno essere regolate da apposita convenzione.

Art. 19 – Richiamo a specifiche norme sul decoro urbano

1. Per tutto quanto concerne ulteriori obblighi e divieti in materia di decoro urbano previsti da altri strumenti regolamentari, Piani e/o ordinanze comunali, si rimanda alle specifiche disposizioni in essi contenute.

Art. 20 – Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Il presente Regolamento sostituisce le previgenti contrastanti disposizioni comunali in materia e fa rinvio alle singole procedure e ordinanze attuative per l'individuazione delle diverse fattispecie nonché all'applicazione delle disposizioni legislative vigenti.

Art. 21 Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione con la quale viene approvato.

2. I dehors regolarmente autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere mantenuti sino alla naturale scadenza della concessione per l'occupazione del suolo pubblico, e al momento della scadenza della concessione, la stessa può essere rinnovata su richiesta dell'interessato, da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza, verificando il rispetto dei principi di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

3. Nel caso in cui ai dehors di cui al comma 2, si intendano apportare modifiche o trasformazioni di qualsiasi natura, ivi compresa la mera sostituzione di arredi, coperture o elementi accessori, anche se parziale, trovano integrale applicazione le disposizioni di cui al presente regolamento..

4. Ad eccezione dei regolamenti autorizzativi in materia di dehors, tutti gli altri regolamenti sono sostituiti dal presente.